



Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 44 DEL 20-12-2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20 DLGS 19/8/2016 N. 175. RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala Consiliare presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig. ROTA BRUNO RAIMONDO il Consiglio Comunale.

N.	Consiglieri	Presenti/Assenti
1	ROTA BRUNO RAIMONDO	Presente
1	CORNOLTI FRANCESCO	Presente
1	PALAZZI NICOLETTA	Presente
1	MAGNI ROBERTO	Presente
1	FALABRETTI PASQUALE	Presente
1	CORNA MARIA	Presente
1	DUCA NICOLO'	Presente
1	CUNI LUCIA	Presente
1	NICOLETTI ANDREA	Presente
1	SCARCELLA ROBERTO	Presente
1	TEANINI ENRICO	Presente
1	PORTERA CINZIA	Assente
1	CAVALLI ANTONIO	Presente

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

RIASSUNTO

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L'ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI IL COMUNE DI VILLA DI SERIO DETIENE PARTECIPAZIONI, DIRETTE O INDIRETTE E IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

entro il 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che: «*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*».

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “*revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 dlgs 19/8/2016 n. 175. razionalizzazione annuale societa' partecipate*”

Preso atto che il Piano di razionalizzazione 2019 prevedeva, nel rispetto dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, quanto segue:

- *Uniacque Spa.*: mantenimento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016;
- *Consorzio Territorio ed Ambiente Spa*: cessione onerosa in Uniacque S.p.a.;
- *Servizi Socio Sanitari Valseriana srl* : *mantenimento* ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016;
- *Villa Carrara srl*: *posticipo della dismissione al 31 dicembre 2021* ai sensi dell'art. 24 comma 5 bis del D.Lgs 175/2016;

Preso atto che il comune di Villa di Serio risulta titolare, al 31.12.2020 delle seguenti partecipazioni societarie:

- *Uniacque Spa* con una quota dello 0,57%;
- *Consorzio Territorio E Ambiente Valle Seriana Spa* con una quota del 3,08%
- *Servizi Sociosanitari Valseriana Srl* con una quota del 5,263%;
- *Villa Carrara Srl* con sede a Villa di Serio con il controllo del 100%

Considerato che:

- gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.
- saranno oggetto di comunicazione:
 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali;
 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica,

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-*bis*, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Richiamato, quindi l'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis:

“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione

pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

Richiamato inoltre l'articolo 24 del TUSP, il comma 5-ter:

"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Atteso che, pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 con la conseguenza che:

1. le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
2. parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022.

Vista la relazione tecnica da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP;

Ritenuto opportuno approvare il Piano di razionalizzazione annuale delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, come risultante dall'allegata Relazione tecnica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto costituita da apposite schede redatte in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal MEF – Dipartimento Tesoro e dalla Corte dei Conti;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti n. 14 del 10/12/2021;

Con voti favorevoli all'unanimità resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione annuale delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, come risultante dall'allegata Relazione tecnica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da apposite schede redatte in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, emanati dal MEF – Dipartimento Tesoro e dalla Corte dei Conti;
3. di dare atto che il presente atto dovrà essere comunicato con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i, tenuto conto dell'articolo 21 del Decreto correttivo al Dipartimento del tesoro;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BRUNO RAIMONDO ROTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO GIUSEPPE AGRO'

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.